

in richiesta dei rappresentanti del personale, ha proposto il rinvio dell'esame della questione.

Il Consiglio approva la proposta di rinvio data anche l'assenza di Comandini, che presiede la Commissione Paritetica.

(1) Alla pag. 15, riga 4^a, vanno aggiunte le seguenti parole: "delle carriere". postilla approvata.

2°) Riduzioni sulle doppie mensilità in dipendenza di punizioni disciplinari

Il Direttore generale informa che la Commissione del Personale, nella seduta del 6 dicembre 1946, ritenuto che secondo i termini contrattuali, non potevano effettuarsi decurtazioni in ordine alle mensilità, oltre la dodicesima, in dipendenza di punizioni disciplinari in cui era incorso il personale, decise che fosse fatta in tal senso proposta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 9 dicembre 1946, deliberò che dovesse essere mantenuta la prassi seguita al riguardo, dando, peraltro, mandato al Presidente di stabilire i limiti entro i quali le decurtazioni dovessero essere mantenute, tenuto conto della situazione economica del personale.

Al riguardo ritiene opportuno osservare che:

a) - l'art. 7 del vigente contratto collettivo di lavoro, a differenza di quanto previsto nell'art. 11 del Regolamento 10,35, non pone limitazioni per la corresponsione delle mensilità oltre la dodicesima al personale al quale sono state inflitte delle punizioni disciplinari;

b) - le sanzioni disciplinari sono espressamente